



CIG: B6779DAF99

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

TRA

**l'Istituto Comprensivo "Giovannino Guareschi" di Roccabianca, San Secondo P.se e Soragna** rappresentato legalmente dal Prof. Maurizio Olivieri dirigente scolastico nato a [REDACTED] C.F.: [REDACTED] e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto di cui sopra codice fiscale 80011990340 (di seguito anche denominato per brevità "Committente");

E

**Nonsolonomi – Cooperativa sociale di solidarietà a responsabilità limitata Onlus** con sede in Corso Matteotti 1 – 26100 Cremona - P.IVA 01096070196 in persona del legale rappresentante **Sig. Emilio Mazzolari** Nato il [REDACTED] CF: [REDACTED] esperto esterno alla scuola (di seguito anche denominato per brevità "Esperto");

PREMESSO

- che il Decreto Interministeriale n. 129/2018 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" – Titolo V attività negoziale, consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- che il Dirigente Scolastico ha funzioni e poteri in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L.n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
- che per la **realizzazione di n. 4 incontri sulla moda sostenibile da svolgersi in 2 classi terze della scuola secondaria dell'IC Giovannino Guareschi**, si rende necessario il ricorso ad esperti esterni non essendo presenti nella scuola docenti in possesso della specifica competenza professionale;

VISTO

- l'offerta commerciale pervenuta a questa istituzione scolastica da "Nonsolonomi – Cooperativa sociale;
- la decisione a contrarre per l'affidamento del servizio prot. n. 5582 dell'11/04/2025

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione di servizi di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e nei termini qui di seguito indicati.



### **Articolo 1**

**Nonsolonomi – Cooperativa sociale** individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in appositi curriculum vitae degli esperti coinvolti, depositati agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria prestazione consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

- **realizzazione n. 4 incontri sulla moda sostenibile da svolgersi in 2 classi terze della scuola secondaria di San Secondo dell'IC Giovannino Guareschi**, come da specifica Scheda Progetto.

L'attività dell'esperto dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente.

L'esperto si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario degli interventi con orari e modalità concordati con i docenti interessati, facendo pervenire all'Istituto scolastico il **programma delle attività**.

### **Articolo 2**

Il progetto si realizzerà **nel mese di aprile 2025** e comprenderà **2 incontri di 2 ore per ogni classe**.

Le date e gli orari degli incontri sono concordate tra le parti.

### **Articolo 3**

L'attività oggetto del presente contratto viene resa dall'Associazione, a mezzo di propri collaboratori, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà l'esecuzione della prestazione senza osservanza di particolari limiti, con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, compatibilmente con le attività ed i fini istituzionali del Committente.

### **Articolo 4**

L'Istituto Comprensivo "Giovannino Guareschi", a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta, si impegna a corrispondere un **compenso complessivo di € 249,60 (Iva compresa al 4%), onnicomprensivo di ogni onere di legge** (comprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente).

Esso verrà corrisposto al termine della prestazione, dopo la presentazione degli atti necessari al pagamento (fattura elettronica accompagnata da una dichiarazione dell'attività prestata), e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione degli stessi.

L'Associazione dovrà tenere aggiornata la registrazione degli incontri su apposito **timesheet** ed elaborare una **relazione finale** dell'attività svolta.

Il compenso comprende le ore di attività degli esperti.

### **Articolo 5**

In caso di interruzione del progetto per cause di forza maggiore (ad esempio: indisponibilità dell'esperto) saranno retribuite le ore effettivamente svolte.

### **Articolo 6**

Il Committente non rimborserà eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se derivanti dal presente contratto, per eventuali costi sostenuti dall'esperto per raggiungere la sede di lavoro e che, pertanto rimarranno a totale carico del medesimo.

### **Articolo 7**

Il Committente provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola.

### **Articolo 8**

I collaboratori dell'Associazione assumono i compiti di vigilanza nei confronti degli alunni affidati per tutta la durata delle attività concordate, in collaborazione con i docenti, i quali mantengono l'obbligo alla sorveglianza e le responsabilità connesse al ruolo di insegnante.

### **Articolo 9**

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. Ciò non produce all'esperto alcun diritto a risarcimento danni.



**Articolo 10**

Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione o di recesso di una delle parti contraenti, nulla sarà dovuto dall'Istituto Comprensivo all'Associazione, a titolo di indennità di cessazione del rapporto di prestazione di servizi.

**Articolo 11**

Tutti i dati e le informazioni di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione.

**Articolo 12**

L'Associazione, ai sensi del GDPR N. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo sulla privacy), autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, nonché per dati statistici.

**Articolo 13**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del Codice Civile, ed alle norme collegate. In caso di controversie il foro competente è quello di Parma.

**Articolo 14**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; in tal caso le spese di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Olivieri (tel 0521/872151; email [pric83000q@istruzione.it](mailto:pric83000q@istruzione.it)).

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Responsabile della protezione dei dati è Progetto Privacy Srl, referente Giampaolo Spaggiari, contattabile per email scrivendo a [rpd@progettoprivacy.it](mailto:rpd@progettoprivacy.it) o telefonando al 059 4721502 o 338 3125251.

Per Nonsolonomi - Cooperativa sociale

Sig. Emilio Mazzolari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Maurizio OLIVIERI  
(documento firmato digitalmente)